

**VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI
DEL 22.5.2024**

Si riunisce, alle ore 13.00, presso i locali della Casa Comunale di Trapani, l'Assemblea dei soci dell'Ente Luglio Musicale trapanese, su rituale convocazione.

Risulta presente unicamente il Sindaco della città di Trapani (Rag. Giacomo Tranchida) mentre è assente il socio Rotary Trapani, nella persona del Prof. Giacomo D'Ali (Presidente *pro tempore*).

Risulta presente anche il Consigliere Delegato, su invito del Socio Comune di Trapani, al quale, altresì, viene affidato il compito di verbalizzare i lavori della seduta odierna.

Verificata la presenza della maggioranza delle quote sociali, il Presidente dichiara aperti i lavori.

Il Consesso si riunisce per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

- **Lettura ed approvazione del verbale precedente;**
- **Proposta di modifica dello Statuto Associativo;**
- **Varie ed eventuali.**

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente.

Il Presidente prende la parola e dà lettura del verbale della seduta precedente.

L'Assemblea lo approva all'unanimità.

2. Proposta di modifica dello Statuto Associativo.

Prende la parola il Presidente il quale rappresenta di ben conoscere il tema, tenuto conto che sia stato ampiamente trattato in occasione del Consiglio Amministrazione tenutosi in data 30.4.2024 e di aver preso lettura della bozza di modifica, così come discussa dal Consesso, ivi comprese le ulteriori proposte di modifica avanzate dai Consiglieri di amministrazione.




Ciò detto, l'Assemblea approva all'unanimità la proposta di modifica dello Statuto nei termini di cui all'allegata bozza al presente verbale, precisando che si tratti di modifiche di natura tecnica che non incidono sulle scelte politiche, ma che è necessario che il Consiglio Comunale le ratifichi.

Il Presidente, quindi, si impegna a trasmettere la copia dello statuto con le annesse proposte di modifica, nonché il presente verbale ed ogni altro atto necessario, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale affinché venga posto in calendario per la necessaria deliberazione.

A questo punto, non essendovi ulteriori temi trattare il Presidente, alle ore ^{13.20}..... dichiara chiusi i lavori, adeguandosi all'odierno deliberato.

VERBALEZZANTE
Avv. Natale Pietrafitta



PRESIDENTE
Rag. Giacomo Tranchida



STATUTO
ENTE LUGLIO MUSICALE TRAPANESE

Art. 1

E' costituita, ad iniziativa del Comune di Trapani, l'Associazione denominata

"Luglio Musicale Trapanese".

Tale Ente ha personalità giuridica secondo le disposizioni del Libro Primo - Titolo Secondo (Art. 12 e seguenti) del Codice Civile, in relazione alla normativa che disciplina la materia.

L'Ente è retto dal presente Statuto e possiede, con riferimento alla Regione Siciliana, i requisiti della regionalità sotto il profilo: delle finalità statutarie e dell'ambito delle attività, limitate al territorio della Regione Siciliana; della sede, fissata unicamente nel territorio della Regione; dell'adeguatezza del patrimonio sia ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali sia ai fini delle garanzie patrimoniali verso i terzi.

La denominazione dell'Ente specificata al primo comma viene integrata con l'aggiunta della dizione "**Teatro di Tradizione ufficialmente riconosciuto**" e viene preceduta, normalmente, dal logo attualmente utilizzato dall'Ente nelle relazioni e nelle comunicazioni formali.

Quando l'Ente produce, organizza e/o gestisce attività formative o servizi culturali, turistici o del tempo libero non direttamente riconducibili nell'ambito delle iniziative musicali e teatrali, costituenti il principale scopo statutario, in luogo della denominazione di cui al primo comma del presente articolo, verrà utilizzata, per la divulgazione delle attività culturali/formative previste dal presente Statuto e per ogni altra esigenza di "intestazione formale", la denominazione integrativa "SPAZIO DUE - ATTIVITA' E SERVIZI SOCIO CULTURALI", facendola precedere da un logo costituito dagli stemmi ufficiali degli Enti/Soci."

Art. 2

L'Ente ha sede in Trapani nel Largo San Francesco di Paola n.5 - Palazzo De Filippi - oppure in altri locali individuati dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione, ferma restando la facoltà del Consiglio stesso di costituire sedi distaccate o secondarie per particolari esigenze di servizio o per altri giustificati motivi.

Art. 3

La durata dell'Ente è stabilita fino al 31 dicembre 2030 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 4

L'Ente ha lo scopo di promuovere, organizzare e/o gestire senza finalità di lucro, rappresentazioni liriche, sinfoniche, concertistiche, di prosa, balletti e di altro genere, e qualunque altra iniziativa di alto livello artistico, sociale e culturale nell'intento di mantenere ed arricchire le nobili tradizioni cittadine e di contribuire alla promozione ed educazione artistica e spirituale del popolo.

L'Ente può organizzare e gestire corsi di alta formazione professionale inerenti l'attività artistica ed in particolare: Scenografo, Regista, Maestro di Ballo, Maestri Collaboratori e sostituti, Attrezzista, Macchinista, Tecnico luci, Tecnico del suono, Professori d'Orchestra, Corista, Servo di Scena ecc..

L'Ente ha altresì il compito di favorire la promozione di attività di supporto per la più efficace applicazione in Sicilia della Legislazione nazionale, regionale e della Comunità Europea.

In particolare, in relazione al precedente comma, l'Ente può organizzare e gestire, a seguito di richiesta fattane dagli Enti - Soci o per autonoma determinazione, seminari di studi, convegni, congressi, tavole rotonde, dibattiti, corsi di formazione o di qualificazione, accessibili a dipendenti e /o ad amministratori pubblici, su temi e fattispecie disciplinati dalla legislazione nazionale, regionale e della Comunità Europea

che abbiano rilevanza socio- culturale o economico-sociale o che comunque suscitino l'interesse degli Enti- Soci medesimi e/o della collettività.

Nell'ottica di collaborare per lo sviluppo della cultura e dell'arte, l'Ente può produrre, organizzare e gestire, autonomamente e/o in collaborazione con gli Enti - Soci, eventi e iniziative socio-culturali, anche non compresi nella previsione di cui ai precedenti commi, che siano comunque in grado di suscitare l'interesse culturale ed artistico della comunità territoriale locale o che abbiano valenza sovra-comunale.

I piani e programmi delle attività teatrali, propriamente definite, che l'Ente Luglio intende attuare con il concorso finanziario dello Stato e/o della Regione devono rispettare i principi e le finalità fissati dalle leggi nazionali e regionali che disciplinano le attività teatrali. Qualora le iniziative teatrali sono rivolte agli studenti devono essere osservate, inoltre, le norme che disciplinano la materia nonché gli eventuali indirizzi programmatici impartiti dalla competente autorità scolastica.

L'Ente, in particolare, è impegnato a produrre, organizzare e sostenere iniziative volte alla diffusione del teatro per l'infanzia e la gioventù nonché attività mirate alla conservazione ed alla valorizzazione del repertorio classico, siciliano e dialettale, con particolare riguardo all'ambito territoriale della (già) Provincia di Trapani ovvero del Libero Consorzio Comunale di Trapani o dei Liberi Consorzi comunali limitrofi.

A tal fine l'Ente, anche in collaborazione con organismi pubblici/privati, potrà avviare ogni iniziativa utile, opportuna e/o pertinente per il conseguimento dello scopo sociale.

L'organizzazione e la gestione e di qualunque iniziativa che precede può svolgersi tutto l'anno al teatro all'aperto della Villa Margherita e/o in altro idoneo sito.

Art. 5

Fanno parte come associati dell'Ente:

- a) Il Comune di Trapani (socio fondatore) che, tra l'altro, si impegna a svolgere ogni funzione individuata dall'art.5 della L.R. 5 dicembre 2007 n.25 successive modificazioni e/o integrazioni;
- b) Possono altresì far parte come associati dell'Ente Luglio altri enti locali, Liberi Consorzi di Comuni, enti pubblici e/o privati, associazioni, società pubbliche e/o private, consorzi, cooperative, o benemeriti cittadini del mondo del lavoro e/o artistico e/o culturale, che ne facciano richiesta al Consiglio di Amministrazione e che siano ammessi a divenire soci a giudizio insindacabile dell'Assemblea dei Soci. In ogni caso non potranno divenire soci soggetti che abbiano riportato condanne in sede penale per reati dolosi, divenute definitive. Tale divieto si estende ai legali rappresentanti di enti, associazioni o società.

Art. 6

Il patrimonio sociale è costituito:

- A. dalle quote conferite in sede di costituzione, giusto atto Notaio Barresi del 25 ottobre 1958 repertorio n. 4237;
- B. dalle attrezzature dell'Ente;
- C. dei beni mobili registrati e beni immobili;
- D. dalle dotazioni annuali dei Soci che hanno l'obbligo di dotazione per la gestione corrente, che i Soci sono obbligati a versare in una o più quote associative di nominali **Euro 125,00** o nella misura che periodicamente sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione;
- E. dalle dotazioni straordinarie erogate a qualsivoglia titolo dai Soci;
- F. da eventuali ulteriori contributi e/o liberalità da parte di Enti di qualsivoglia natura e/o privati cittadini;

L'entità delle dotazioni finanziarie annuali a carico degli Enti - Soci dovrà essere formalmente comunicata agli stessi Enti con la necessaria tempestività e, comunque, entro il mese di ottobre dell'anno precedente, tenendo conto delle rivalutazioni eventualmente deliberate dal Consiglio di Amministrazione o, non ricorrendo tale evenienza, in base agli apporti finanziari consolidati a carico dei singoli Enti - Soci, ossia

corrisposti o da corrispondere, da parte dei soci stessi, con riferimento all' esercizio finanziario in corso ed in relazione alla gestione ordinaria.

Si dà atto che alla data di approvazione delle modifiche e/o aggiornamenti del presente Statuto, la dotazione annuale consolidata dall'anno 2006 al 31/12/2013 ammontava ad € 700.000 (non rivalutate) di cui € 430.000 erogate dal Comune di Trapani (pari a n.3440 quote associative del valore di nominali € 125) ed € 270.000 dalla Provincia Regionale di Trapani (pari a n.2160 quote associative del valore di nominale € 125).

Il Comune di Trapani, inoltre, allo scopo di favorire le finalità dell'Ente, sorto per propria preminente iniziativa, conferisce ad esso l'uso gratuito della Villa Margherita, nonché di un immobile di sua proprietà ove istituire gli uffici amministrativi, per tutto il tempo in cui l'Ente resterà in vita e limitatamente alle recite o manifestazioni di cui al precedente articolo 4. Assumerà, altresì, l'onere, della fornitura della energia elettrica occorrente per l'illuminazione della Villa Margherita, al Teatro, al palcoscenico, nonché l'onere per il servizio d'ordine a mezzo dei Vigili Urbani, della custodia e manutenzione degli immobili e delle attrezzature ed impianti comunali della Villa Margherita.

Art. 6 bis

Gli impegni a carico del Comune di Trapani, specificati al penultimo e all'ultimo comma del precedente articolo, costituiscono giuridicamente prestazioni accessorie ai conferimenti ordinari (ed eventualmente straordinari) previsti, a carico dei soci, dallo stesso articolo 6.

Tali prestazioni, essendo caratterizzate dalla obbligatorietà e dalla continuità temporale, formeranno oggetto di valutazione secondo i criteri fissati dall'Assemblea, al fine di quantificare gli apporti aggiuntivi del suddetto Comune e gli eventuali criteri di compensazione, da conseguire anche attraverso la fornitura, da parte dell'Ente "Luglio Musicale Trapanese", di servizi socio-culturali d'interesse comunale e/o di supporti organizzativi o strumentali per la gestione, da parte del Comune medesimo, di manifestazioni socio-culturali, anche a scopo ricreativo.

Art. 6 ter

Al fine di consentire all'Ente Luglio Musicale Trapanese il tempestivo e regolare svolgimento delle attività e delle manifestazioni costituenti oggetto della programmazione annuale nei diversi settori d'intervento, il Comune di Trapani, ed ogni altro Socio, assumono l'impegno di provvedere all'accreditamento in favore dell'Ente da essi partecipato della dotazione finanziaria annuale di rispettiva competenza secondo i criteri sotto specificati:

- il 50% delle dotazione finanziaria annuale, così come quantificata e comunicata ai sensi del precedente articolo 6, dovrà essere liquidata all'Ente Luglio Musicale da ciascun Socio entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento allo scopo di consentire all'Ente medesimo di fare fronte ai fondamentali oneri gestionali ordinari e di assumere gli impegni preliminari relativi alla stagione artistica in itinere;
- la residua quota del 50% dovrà essere corrisposta, al ripetuto ente partecipato, entro la prima decade del mese di Luglio dello stesso anno di riferimento.

In caso di mancato o ritardato accreditamento dei conferimenti finanziari di cui al precedente comma trovano applicazione le norme del codice civile vigenti in materia, alle quali viene fatto espresso rinvio, altresì, per gli eventuali apporti finanziari straordinari, da parte degli Enti-Soci, finalizzati a ripianare eventuali disavanzi economici emergenti dal bilancio consuntivo dell'Ente Luglio o a sostenere impegni economici straordinari debitamente approvati o riconosciuti dall'assemblea dei soci, ferme restando le condizioni giuridiche e procedurali previste dagli Ordinamenti degli enti-soci medesimi.

Art. 7

Sono organi dell'Ente:

- a) L'assemblea dei Soci
- b) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

c) Il Consiglio di Amministrazione.

d) L'Organo di controllo.

Sono Uffici dell'Ente il Sovrintendente, il Direttore Artistico e l'Organismo di Vigilanza (ODV).

L'organizzazione dell'Ente è conformata al principio della distinzione tra organi con funzione di indirizzo, di amministrazione, di consulenza scientifica e di controllo.

I requisiti personali per l'assunzione delle cariche da parte dei rappresentanti degli enti pubblici, nonché i regimi di inconfiribilità, incompatibilità e di decadenza dei componenti degli organi dell'Ente sono identici a quelli vigenti per gli amministratori delle società partecipate dagli enti locali.

Art. 8

L'assemblea è costituita dai soci e si riunisce almeno una volta all'anno o ogni qualvolta il Presidente dell'Ente decida di convocarla. I soci possono intervenire con diritto di voto solo se in regola con il versamento delle quote di contribuzione al fondo di gestione dell'esercizio in corso.

L'assemblea delibera sulle modifiche statutarie, sull'approvazione del bilancio consuntivo, sulla delibera di scioglimento dell'Ente e su tutte le materie che il Consiglio di Amministrazione reputi opportuno sottoporre alla sua attenzione;

L'Assemblea è convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal Presidente dell'Ente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e delibera a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà a redigere un apposito regolamento al fine di disciplinare le modalità di costituzione, di funzionamento, di votazione e di tenuta dei registri delle deliberazioni dell'assemblea dei soci.

Art. 9

Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle prerogative dei membri di diritto;
- b) deliberare sull'ammissione di nuovi soci;
- c) deliberare sulle modifiche del presente Statuto, proposte dal Consiglio di Amministrazione, o da almeno un terzo dei Soci e deliberare altresì sull'eventuale scioglimento dell'Ente;
- d) approvare i bilanci;
- e) deliberare intorno a tutto ciò che, per legge o per Statuto, non sia di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente dell'Ente.

È nominato dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno e ha diritto ad essere retribuito per la sua attività con un importo che sarà determinato annualmente dall'Assemblea che approva il bilancio e sarà pagato in due rate.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi per la stipula di convenzioni di rilievo nazionale ed internazionale.

Il Presidente ha altresì la rappresentanza legale di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. Il Presidente, inoltre:

- a. cura le relazioni con gli altri Soci;
- b. esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione;
- c. vigila sulla esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione;
- G. cura le relazioni con gli altri enti pubblici, istituzioni e soggetti privati.

Il Presidente dell'Ente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e

gestionale dell'Ente. In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'Ente ed inoltre, in accordo con il Sovrintendente e il Direttore Artistico, sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi dell'Ente.

Art. 11

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un numero dispari di membri fino ad un massimo di CINQUE componenti, incluso il Presidente dell'Ente.

2. Al Comune di Trapani, nella persona del Sindaco, compete la nomina di almeno tre componenti tra i quali deve essere scelto il Presidente.
3. La minoranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è nominata da eventuali altri Soci che contribuiscano, su base triennale, al fondo patrimoniale o di gestione nella misura indicata dal Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, i Soci non possono nominare singolarmente più di un componente nel Consiglio di Amministrazione.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi sociali e possono essere riconfermati. I sostituti dei componenti che per qualsiasi ragione vengano a cessare dalla carica prima della scadenza del mandato sono nominati per il rimanente periodo del triennio, dallo stesso soggetto che aveva designato i componenti uscenti.
5. Il componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, deve essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. Sarà compito del socio nominante a provvedere alla scelta di altro consigliere che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
6. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta del Soprintendente, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; la convocazione deve contenere un ordine del giorno; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.
7. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la Sede dell'Ente ovvero in altro luogo purché nel Comune di Trapani e l'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta e l'ora.
8. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Le riunioni sono presiedute dal Presidente.
10. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario verbalizzante della seduta.
11. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e dal Segretario e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 12

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi dell'Ente concordati con il Comune di Trapani, che verifica, ai fini del controllo analogo, anche i risultati complessivi della gestione dell'Ente.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- a) eleggere al proprio interno il Presidente dell'Ente;
- b) stabilire annualmente le linee generali dell'attività dell'Ente, nell'ambito degli scopi e dell'oggetto sociale dell'Ente;
- c) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta;

- d) approvare, entro novanta giorni dal suo insediamento, un documento programmatico finanziario triennale contenente le linee strategiche e le priorità d'azione dell'Ente;
- e) approvare, alla medesima scadenza prevista per il bilancio di previsione, il documento programmatico annuale relativo alla attività da svolgersi nell'esercizio successivo;
- f) determinare le quote annuali dovute dai partecipanti per il successivo esercizio. Tali quote dovranno essere versate entro il mese di febbraio dell'anno solare di riferimento;
- g) istituire l'ufficio, nominare e revocare il Soprintendente dell'Ente, determinandone compiti, poteri, durata, inquadramento, compensi, scegliendolo tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni all'Ente; nominare e revocare i dirigenti dei servizi che fanno capo all'Ente, determinandone le relative attribuzioni e mansioni, e i relativi compensi;
- h) predisporre i regolamenti interni e approvare i regolamenti di organizzazione e funzionamento dell'Ente;
- i) ratificare le decisioni del Soprintendente sull'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- l) approvare i criteri per la definizione dei bandi e i capitolati di gara;
- m) stabilire i criteri per la selezione del personale e procedere eventualmente all'assunzione, assumendo ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico;
- n) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- o) delegare specifici compiti ai Consiglieri o al Soprintendente;
- p) deliberare eventuali modifiche statutarie da proporre alla decisione dell'assemblea;
- q) svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto;
- r) conferire incarichi professionali;
- s) deliberare in merito alla proposta di scioglimento dell'Ente e alla devoluzione del patrimonio dell'Ente da proporre alla decisione dell'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione relaziona trimestralmente, o in termini anticipati se ne faccia formale richiesta il Sindaco del Comune di Trapani, sullo stato di avanzamento dei progetti e delle iniziative.

Ai consiglieri spetta un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni riunione, il cui importo sarà determinato annualmente dall'Assemblea che approva il bilancio.

Art. 13

Premesso che ogni attività gestionale dell'Ente dovrà sempre svolgersi ai sensi e nel rispetto della normativa che nelle varie materie è dettata per gli Enti Locali, sono comunque sottoposti alla preventiva autorizzazione del Comune i seguenti atti:

- a) Costituzione o partecipazione ad altri enti;
- b) Acquisto o alienazione di beni immobili;
- c) Acquisto o alienazione di beni mobili per un importo superiore ad euro 50.000 (cinquantamila);
- d) Stipula contratti di importo superiore ad euro 100.000 (centomila);
- e) Adozione e modifiche della carta dei servizi.

Per acquisire tali autorizzazioni:

- a) Il Consiglio di Amministrazione predispose ed invia al Comune di Trapani, entro il giorno trenta settembre di ciascun anno, una proposta di Relazione Previsionale Annuale, contenente il conto economico previsionale, le linee guida di piano programma e gli obiettivi in termini di coerenza con gli scopi dell'Ente;
- b) La Giunta Comunale approva tale relazione, richiedendone eventualmente modifiche o integrazioni.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non intenda eseguire l'atto autorizzato dal Comune di Trapani, entro il termine di dieci giorni a decorrere dal giorno in cui è stata assunta la decisione dallo stesso Comune, adotta motivata deliberazione, che deve essere trasmessa immediatamente al Comune.

Il Comune ove ritenga che il Consiglio di Amministrazione non abbia eseguito o non stia eseguendo gli atti in conformità dell'autorizzazione concessa potrà adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni per garantire il rispetto dello scopo dell'Ente, secondo quanto verrà riportato nel Contratto di servizio.

La mancata esecuzione dell'atto in conformità della autorizzazione concessa configura giusta causa per la

revoca degli amministratori.

Sono altresì soggette al procedimento autorizzatorio di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, le delibere del Consiglio di Amministrazione relative a:

- a) Modifiche politiche tariffarie;
- b) Modifiche dello statuto;
- c) Scioglimento dell'Ente.

Art. 14

Il Sovrintendente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce natura, durata e retribuzione dell'incarico ed è scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione artistica e della gestione di enti consimili.

Il Sovrintendente è responsabile operativo dell'attività dell'Ente.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare il Sovrintendente, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per reiterate violazioni delle direttive e dei programmi consiliari o per altri gravi motivi.

Il Sovrintendente è il Responsabile della gestione dell'Ente, secondo gli indirizzi programmatici del Consiglio di Amministrazione. **Con apposito regolamento il Consiglio di Amministrazione detterà la disciplina di dettaglio degli specifici compiti attribuiti al Sovrintendente.**

In particolare il Sovrintendente:

- a) elabora le proposte relative ai piani di attività per lo sviluppo delle iniziative dell'Ente anche eventualmente sentito il Comitato Scientifico di cui al successivo articolo;
- b) può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ove ne faccia richiesta almeno uno dei Consiglieri, senza diritto di voto, occupandosi, altresì, ove necessario, della redazione dei verbali delle riunioni che sottoscrive unitamente al Presidente ed al Segretario;
- c) sovrintende all'attività tecnico amministrativa e finanziaria dell'Ente. A tal fine formula proposte al Consiglio di Amministrazione sulle materie di competenza. Sottopone al Consiglio di Amministrazione, corredandoli di apposite relazioni, gli schemi dei programmi di attività, dei bilanci preventivi, annuali e pluriennali, economici e degli investimenti, nonché del conto consuntivo d'esercizio;
- d) gestisce e coordina il personale e stabilisce i criteri e l'organizzazione del lavoro, proponendo al Consiglio di Amministrazione l'applicazione del contratto collettivo di lavoro;
- e) cura gli adempimenti normativi e contrattuali e le relazioni sindacali; adotta, se necessari, i provvedimenti disciplinari;
- f) stipula e firma i contratti di lavoro, nei limiti del conto economico preventivo approvato;
- g) nomina il responsabile della sicurezza e della salute dei lavoratori ex D.lgs. N. 81/2008.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Sovrintendente con delibera le seguenti attribuzioni:

- a) stipula dei contratti di appalto di lavoro, servizi e forniture espletati dall'Ente;
- b) firma la corrispondenza dell'Ente e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente;
- c) **svolge tutte le operazioni a carattere finanziario ed economico, previo preventivo coordinamento con il Presidente dell'Ente;**

Egli, inoltre, stipula convenzioni, su delega del Presidente, con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'Ente.

Il Sovrintendente, ogni tre mesi, relaziona al Consiglio di Amministrazione circa le attività dell'Ente.

Art. 15

E' nominata dal Consiglio di amministrazione la Consulta Artistica, composta da almeno sette componenti di cui tre segnalati dal Sindaco del Comune di Trapani.

Tutti i componenti la Consulta Artistica debbono essere scelti fra persone di elevata istruzione e cultura o comprovati esperti nel settore della Musica.

E' inoltre nominato dal Consiglio di Amministrazione un Direttore Artistico e/o un Sovrintendente alla Programmazione teatrale ed artistica nonché al coordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 16

Il Sovrintendente, sentito il Consiglio di Amministrazione, nomina il Direttore Artistico, individuandolo tra gli uomini di cultura di comprovata competenza artistica, fissandone il compenso ed il tipo di rapporto collaborativo.

Con apposito regolamento il Consiglio di Amministrazione detterà la disciplina di dettaglio degli specifici compiti attribuiti al Direttore Artistico.

2. Il Direttore Artistico ha il compito di stabilire i programmi delle attività di istruzione, formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale, nonché la programmazione delle attività. Egli sceglie gli artisti ed i collaboratori artistici e propone al Sovrintendente le iniziative artistiche e promozionali che ritiene opportune.
3. Partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e della Assemblea dei soci.
4. Il Direttore Artistico cessa dal suo incarico insieme al Sovrintendente e può essere riconfermato.

Art. 17

- f) L'attività di controllo contabile è affidata ad un organo di controllo, il quale può essere composto in numero dispari da uno a tre professionisti (il cui numero dei componenti è determinato con apposito regolamento, dal Consiglio di Amministrazione), da scegliersi tra i soggetti iscritti da almeno cinque anni sia nel ruolo presso uno degli Ordini dei Commercialisti della Regione Siciliana, che nel Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- g) Il Revisore dei Conti vigila sulla gestione finanziaria dell'Ente, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
- h) Il Revisore dei Conti resta in carica tre anni, può essere confermato e può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18

L'organismo di vigilanza, operando in autonomia e indipendenza, ha il compito di vigilare e di verificare regolarmente l'efficacia del Modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, di segnalare eventuali deficienze del Modello stesso, del suo aggiornamento in seguito a modifiche normative od organizzative.

L'Organismo, altresì, ha l'obbligo di informazione nei confronti del Consiglio di Amministrazione, organizza l'informazione e la formazione sulla conoscenza delle varie fasi per la realizzazione di un Modello ex D.Lgs 231/2002, sulla individuazione e valutazione dei rischi, pianificazione e attuazione di misure preventive e correttive, sistema sanzionatorio, flussi informativi con l'Odv ed ogni altra funzione a questa demandata dalla normativa specialistica e di settore.

L'organismo di vigilanza ha, dunque, i seguenti compiti:

1. Verifica dell'efficienza ed efficacia del Modello ex D.Lgs. 231/2001 rispetto alla prevenzione ed alla commissione dei reati previsti dal Decreto medesimo;
2. verifica del rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello e rilevazione degli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni
3. Formulazione di proposte all'organo dirigente per gli eventuali aggiornamenti del Modello ex D.Lgs 231/2001, in conseguenza di:

- Significative violazioni delle prescrizioni del Modello, significative modificazioni dell'assetto interno e/o delle modalità di svolgimento delle attività, modifiche normative;
- Segnalazione all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, di quelle violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di responsabilità in capo all'Ente;
- Incontri periodici con gli organi societari cui l'OdV riferisce (con verbalizzazione);
- Predisposizione di una relazione informativa, su base almeno semestrale, per l'organo dirigente in ordine alle attività di verifica e controllo compiute ed all'esito delle stesse;
- Trasmissione della relazione al Collegio sindacale;

L'OdV ha i seguenti poteri:

- Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che il Consiglio di Amministrazione può svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto all'organo dirigente spetta la responsabilità ultima del funzionamento del Modello ex D.Lgs 231/2001;
- L'OdV deve avere libero accesso presso tutte le funzioni della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- L'OdV può avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni;
- Nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale, l'organo dirigente ha facoltà di approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo stesso, della quale l'OdV potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es.: consulenze specialistiche, trasferte, etc.);

L'OdV è un organo monocratico e dura in carica tre anni.

Per quanto non espressamente ivi previsto, il C.d.a. può approvare **un apposito regolamento** finalizzato a disciplinare l'ufficio dell'organo di vigilanza (retribuzione, nomina e revoca dell'incarico, etc.).

Art. 19

La Consulta Artistica, il Direttore Artistico o il Sovrintendente alla programmazione teatrale ed artistica nonché al coordinamento degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a partecipare, con voto consultivo, ai lavori dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 21

Gli eventuali avanzi o utili di gestione saranno riportati nell'esercizio successivo, con divieto di distribuzione di utili di gestione ai soci.

Quando l'Ente avrà fine, il patrimonio esistente e residuo, detratti i debiti, dovrà essere distribuito ai Soci, come segue: dovrà essere restituito a ciascun Socio ogni singolo bene mobile e/o immobile da ciascuno di essi rispettivamente ed eventualmente conferito all'Ente; i rimanenti beni patrimoniali dovranno essere restituiti ai soci in proporzione dalle quote associative conferite, mentre l'eventuale avanzo finale di gestione sarà dall'Assemblea destinato ad opere di beneficenza o di cultura.

Nelle ipotesi di morte, recesso, esclusione di un socio, questo non avrà diritto ad alcun rimborso della quota associativa conferita salva la sola restituzione del bene mobile e/o immobile dallo stesso conferito all'Ente.

Art. 22

La responsabilità degli associati verso i terzi è limitata all'importo delle quote associative annuali da ciascuno sottoscritte.

Art. 23

Per l'organizzazione ed il funzionamento dei vari servizi il Consiglio di Amministrazione può adottare apposito regolamento.

Qualora il Consiglio debba deliberare in ordine ad attività, servizi, interventi o funzioni che interessino direttamente gli Enti Soci, in relazione a quanto previsto dal presente Statuto, potranno partecipare alla relativa seduta del Consiglio, e su specifico invito di questo, soggetti delegati per le singole circostanze, dai membri di diritto di cui al primo comma.

Il Consiglio di Amministrazione è competente inoltre ad adottare il regolamento di organizzazione, di funzionamento e di gestione degli uffici e dei servizi dell'Ente, nel cui contesto saranno disciplinati, in particolare, i seguenti aspetti organizzativi, strutturali e funzionali:

- definizione dotazione organica del personale dell'Ente con tutte le specificazioni inerenti e conseguenti;
- disciplina dell'organizzazione degli uffici, delle competenze e delle mansioni dei dipendenti, degli obblighi e dei doveri d'ufficio e di altri aspetti concernenti il rapporto di lavoro e le prestazioni lavorative dei dipendenti;
- modalità di scelta di eventuali consulenti e/o collaboratori, con particolare riguardo per le prestazioni di direzione musicale e di direzione artistica;
- condizioni per l'assunzione occasionale o periodica di personale;
- disciplina dei contratti d'opera ordinari e di quelli relativi alle prestazioni artistiche;
- ogni altro aspetto organizzativo e/o gestionale ritenuto meritevole di regolamentazione.

Art. 24

In relazione alla partecipazione associativa del Comune di Trapani e/o di altri enti locali soci, l'andamento gestionale dell'Ente Luglio sarà reso noto ai suddetti Enti locali ed a tutti i soci mediante trasmissione, nei termini ordinari di approvazione del bilancio d'esercizio annuale, del relativo rendiconto, accompagnata da una relazione illustrativa dei dati finanziari maggiormente significativi sotto l'aspetto gestionale. Inoltre, a seguito di eventuale specifica richiesta dei Soci, potranno essere rimessi in copia ai medesimi Soci i seguenti atti:

- programmazione annuale delle manifestazioni con specificazione dei relativi oneri;
- eventuali atti relativi ad oneri straordinari imputabili ad evenienze non prevedibili, con specificazione delle determinazioni amministrative assunte o che s'intendono assumere;
- documenti ed atti relativi a fatti gestionali straordinari comunque maturati;
- referti dell'organo di controllo relativi a rilievi finanziari - contabili formulati da tale organo revisionale.

Art. 25

Gli enti locali soci e/o anche non soci (questi ultimi appartenenti al Libero Consorzio Comunale di Trapani) potranno affidare all'Ente Luglio medesimo l'organizzazione e la gestione di iniziative teatrali, culturali ed artistiche da realizzare in un qualsiasi Comune del Libero Consorzio Comunale di appartenenza per territorio.

Verificandosi le evenienze di cui al precedente comma, i rapporti con gli Enti Locali interessati saranno regolati da apposito contratto di servizio oppure qualora ricorrano intese e/o condizioni di livello istituzionale, da accordo di collaborazione da stipulare anche ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo numero 267/2000 e successive modifiche. Il contratto stesso sarà preceduto dai necessari adempimenti procedurali e resta comunque subordinato all'accertamento della congruità della relativa spesa e alla convenienza per gli enti interessati di procedere secondo i criteri previsti dal presente articolo.

L'Ente - Associazione è, inoltre, impegnato a collaborare con gli Enti - Soci, attraverso la fornitura di dotazioni strumentali, di attrezzature, di allestimenti scenici disponibili e di altri supporti tecnici e gestionali, in occasione della eventuale diretta organizzazione, da parte degli stessi Enti - Soci, di manifestazioni e iniziative culturali, ricreative e artistiche. In tal caso all'Ente - Associazione saranno rimborsate dall'Ente

Socio che si giova dell'apporto collaborativo le spese sostenute per il suddetto apporto, da preventivare adeguatamente ai fini della definizione del rapporto di collaborazione, da formalizzare eventualmente secondo quanto previsto dal precedente comma.

Art. 26

Il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo e gli elaborati di programmazione, di pianificazione e di rendicontazione dell'Ente dovranno essere strutturati, in conseguenza e corenza della tenuta della contabilità aziendale in conformità alla normativa vigente, in maniera tale da tenere distinte le previsioni e le risultanze economico - finanziarie riferite alle attività e alle iniziative teatrali di esclusiva competenza dell'Ente medesimo, ivi compresi i corrispondenti oneri organizzativi e gestionali, da quelle relative alle attività e agli interventi socio - culturali previste dal precedente articolo 4 nonché dalle iniziative organizzate e gestite in favore degli Enti - Soci , secondo quanto previsto dall'articolo 23 del presente Statuto.

La distinzione strutturale di cui sopra viene attuata a qualsiasi eventuale fine giuridico ed economico e in particolare nei rapporti con gli enti erogatori di contributi e di finanziamenti a destinazione vincolata (Stato, Regione, Comunità Europea, altri enti) e nei rapporti economici con gli Enti - Soci limitatamente alle attività e agli interventi, diretti e/o di supporto, gestiti direttamente in favore di tali Enti - Soci stessi, secondo la specifiche previsioni statutarie.

Art. 27

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile in materia di associazioni con personalità giuridica secondo le disposizioni del Libro Primo - Titolo Secondo (Art. 12 e seguenti) del Codice Civile e, per i casi da queste non direttamente disciplinati, trovano applicazione le norme dettate dallo stesso Codice Civile in materia di società, se ed in quanto giuridicamente compatibili con la fattispecie associativa.

Trovano inoltre applicazione le leggi che disciplinano la partecipazione degli Enti/Soci e i rapporti tra questi ultimi e l'Ente partecipato.